



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

18441-26

Composta da:

SALVATORE DOVERE
EUGENIA SERRAO
BRUNO GIORDANO
MARIAROSARIA BRUNO
FABIO ANTEZZA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 721/2025
CC - 03/07/2025
R.G.N. 12895/2025

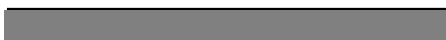
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'economia

nel procedimento nei confronti di



avverso l'ordinanza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

lette le conclusioni del PG per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/3/2025 la Corte di appello di Milano, disponeva la liquidazione, in favore di [REDACTED] della somma di euro 1965,17, oltre interessi legali dalla data del provvedimento al saldo, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione dell'istante che era stato arrestato il 5/1/2024 per un ordine di esecuzione emesso per errore di persona.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo violazione dell'art. 112 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata. In particolare, l'amministrazione ricorrente deduceva la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale pronunciato *ultra petita*, riconoscendo gli interessi in assenza di specifica domanda.

3. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, gli interessi legali dovuti sull'indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione hanno natura corrispettiva e non moratoria e decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, momento dal quale il credito può dirsi certo, liquido ed esigibile. In particolare in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda. (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero, Rv. 265580 - 01; Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero, Rv. 288270 - 01).

2. Tale consolidato orientamento deve essere ribadito dal Collegio evidenziando che in tema di interessi corrispettivi, pur potendo la relativa

domanda essere formulata anche successivamente all'introduzione del giudizio, resta comunque necessario che essa sia espressamente proposta dalla parte, non potendo il giudice attribuire d'ufficio accessori non richiesti senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc.civ..

3. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'istante non abbia mai avanzato una specifica domanda di riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di riparazione. Ne consegue che la Corte territoriale, nel disporre la corresponsione, ha pronunciato *ultra petita*, incorrendo in violazione del principio dispositivo e dei limiti della domanda.

4. Da tale rilievo discende, in accoglimento del ricorso dell'Amministrazione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente gli interessi legali, trattandosi di eliminazione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

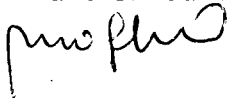
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione degli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di indennizzo, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma il 3/07/2025

Il consigliere estensore

Bruno Giordano



Il Presidente

Salvatore Dovere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22/03/2026
Il Funzionario Giudiziario
D. Melanfranco Catenazzo